



Indirizzo Via Lucomagno 14
CH 6710 Biasca
Telefono 091 874 39 00
Fax 091 874 39 21
E-mail info@biasca.ch
Internet www.biasca.ch

Biasca 26 ottobre 2020
Rif RM 26.10.2020 // 6439
UTC 560w20-Cr
C 336 / S 2357

MESSAGGIO MUNICIPALE

no. 15 – 2020

del 26 ottobre 2020

**concernente la convenzione con la Società Elettrica Sopracenerina SA (SES)
per un mandato di prestazione per l'illuminazione delle strade e degli spazi pubblici
e per la richiesta di un credito di CHF 325'000.00 necessario all'azzeramento
del valore residuo degli impianti di illuminazione pubblica della SES**

Egregio signor Presidente,
Signore e signori Consiglieri,

è sorta la necessità di aggiornare il quadro giuridico dei rapporti fra il Comune e la SES per quel che concerne l'illuminazione pubblica. Con il presente messaggio vi sottoponiamo quindi una proposta di convenzione con la SES per il conferimento di un mandato di prestazione per l'illuminazione delle strade e degli spazi pubblici (IP) e la richiesta di credito per il riscatto dell'infrastruttura IP.

Va indicato che questo testo ricalca in parte il progetto messo a disposizione dalla SES a tutti gli enti interessati.

1. Premessa

Per quanto riguarda l'illuminazione pubblica, i Comuni serviti dalla SES conoscevano già da tempo un accordo integrato nella convenzione di privativa che demandava alla stessa la gestione di quest'attività e ne regolava gli aspetti economici.

Con l'entrata in vigore della Legge cantonale di applicazione della legge federale sull'approvvigionamento elettrico (LA-LAEI) però tutte le convenzioni che legavano i Comuni alle aziende concessionarie sono di principio decadute. Di qui la necessità di procedere alla sottoscrizione di un mandato di prestazione per quanto riguarda l'illuminazione pubblica.

1.1 Le vecchie convenzioni di privativa

Le vecchie convenzioni di privativa contenevano disposizioni anche in materia di illuminazione pubblica (in seguito IP). L'IP rappresentava, almeno in parte, una forma di prestazione in natura poiché la SES si faceva carico di buona parte dei costi da essa generati. In altri termini, al distributore veniva demandato il compito di provvedere all'illuminazione delle strade pubbliche e delle piazze; tale incarico, quale prestazione in natura, veniva però solo parzialmente remunerato.

Esempio di ripartizione degli oneri nel passato:

energia	SES o forfait
nuovi investimenti	SES + partecipazione percentuale del Comune
proprietà e infrastrutture	SES
manutenzione	SES
lampadine	Comune

Appare evidente dall'elenco della ripartizione degli oneri come in realtà i costi dell'IP fossero implicitamente largamente finanziati dalle tariffe applicate ai clienti. Una separazione dei costi dell'IP da quelli della distribuzione non veniva fatta e non era necessaria. Per il risultato aziendale di SES, era importante unicamente che l'ammontare dei ricavi totali fosse superiore ai costi totali, generando un utile adeguato.

1.2 La nuova Legislazione federale

La nuova Legislazione federale sull'approvvigionamento elettrico, entrata in vigore il 1° gennaio 2009, impone delle sostanziali modifiche, tra le quali tra l'altro:

- la separazione delle attività: la contabilità relativa alla distribuzione dev'essere distinta da quella riguardante altre attività (es. IP, generazione, fibre ottiche);
- la trasparenza: la scomposizione delle tariffe in quattro componenti tariffali (trasporto, energia, tasse, prestazioni a enti pubblici);
- i criteri di calcolo delle tariffe: le tariffe dei distributori sottostanno a parametri stabiliti dalla Legge e al controllo di EICom.

Conseguentemente a tali cambiamenti, SES fattura oggi al Comune tutti i costi generati dall'IP, non essendo questi più integrabili nelle tariffe elettriche.

Sino al 2014 (o fino ad eventuale decisione contraria del Tribunale federale, attualmente chiamato a pronunciarsi su un ricorso privato in materia), il Cantone ha previsto però che il Comune finanzia questi maggiori costi raccogliendo un contributo supplementare presso i consumatori.

Secondo un principio di trasparenza, il cliente del comprensorio SES è in grado di verificare le diverse componenti che determinano l'importo della fattura e cioè:

- il proprio consumo elettrico, suddiviso in energia e trasporto;
- le tasse federali per le energie rinnovabili e per i servizi di sistema;
- eventuali tributi.

La situazione attuale del compensorio SES prevede di conseguenza per quanto riguarda l'IP che:

- venga calcolato separatamente il costo reale integrale dell'illuminazione pubblica;
- tale costo venga addebitato al Comune.

2. Composizione del prezzo dell'elettricità

In base alla LAEI le tariffe dell'elettricità vanno scomposte in quattro elementi:

- a) il costo dell'energia fornita al consumatore, che dipende da quello di acquisto o di produzione del distributore;
- b) il costo della rete, cioè il trasporto dell'energia tramite la rete elettrica sino ai consumatori;
- c) imposte e tasse da applicare al consumo elettrico, tra cui le tasse per l'incentivazione delle energie rinnovabili e i supplementi sui costi di trasporto della rete ad alta tensione;
- d) il costo delle prestazioni a enti pubblici da parte del gestore di rete, sia in denaro che in natura.

3. Il costo dell'illuminazione pubblica

Il costo globale effettivo dell'illuminazione pubblica comprende tre componenti:

1. costo dell'elettricità (cioè il costo dell'energia, del trasporto e delle relative tasse);
2. costo dell'infrastruttura IP (cioè i costi del capitale investito da SES in questa specifica infrastruttura, quelli della sua manutenzione e alcuni costi amministrativi);
3. IVA.

4. L'informazione ai Comuni

La SES trasmette quindi annualmente ad ogni Comune un conteggio dettagliato dei costi da fatturare per l'IP.

5. I cambiamenti

Le relazioni commerciali tra il Comune e SES hanno subito o subiranno alcune modifiche, sia di natura formale che finanziaria:

a) aspetto formale

Il Comune, a seguito dei cambiamenti legali e della decadenza della concessione, dovrà sottoscrivere un nuovo contratto specifico per l'illuminazione pubblica con SES.

b) aspetto finanziario

Dall'entrata in vigore della LAEI, SES fattura ai Comuni tutti i costi generati dall'IP.

5.1 La nuova convenzione istitutiva di un mandato di prestazione per l'illuminazione delle strade e degli spazi pubblici

Vi sottoponiamo il testo di una nuova convenzione fra il Comune e la SES che risponde alle modifiche del quadro Legislativo descritto poc'anzi, nell'intento di continuare a garantire un'adeguata illuminazione stradale e degli spazi pubblici. Tecnicamente il Comune conferisce un mandato di prestazione a SES per la gestione del servizio di illuminazione pubblica, che annulla e sostituisce ogni e qualsivoglia accordo precedentemente stipulato fra le parti. La convenzione regola aspetti giuridici e finanziari legati alla realizzazione e proprietà degli impianti, nonché la loro gestione e manutenzione.

5.2 Il nuovo mandato di prestazione

5.2.1 Principio

Giusta l'art. 193 LOC il Comune può ricorrere a soggetti esterni per lo svolgimento di compiti di natura pubblica. Giusta l'art. 193b LOC il Comune può affidare mandati di prestazione a Enti pubblici o privati per l'esecuzione di suoi compiti. Il mandato dev'essere adottato dall'assemblea o dal Consiglio comunale secondo le modalità previste per il Regolamento comunale.

5.2.2 Aspetti procedurali

L'approvazione di una convenzione per un mandato di prestazione, nelle forme vigenti per l'approvazione dei Regolamenti, deve avvenire mediante voto sul complesso; il voto avviene sui singoli articoli se vi sono proposte di modifica rispetto alla proposta municipale (cfr. art. 186 LOC).

5.2.3 Aspetti ecologici e di risparmio energetico

La presente convenzione non può esimersi dal riferirsi alla politica energetica impostata dalla Confederazione e alle tendenze e visioni sviluppate dal settore della ricerca nel campo degli indirizzi per le politiche energetiche.

Per quanto concerne l'illuminazione pubblica, ma anche per quanto riguarda gli altri usi finali, dobbiamo essere sensibili al concetto di efficienza energetica, ricorrendo all'attivazione sistematica di misure energeticamente efficienti.

Il piano energetico cantonale (PEC) indica tra gli obiettivi una consistente riduzione dei consumi energetici anche nel settore dell'illuminazione pubblica.

Il partner SES dovrà pertanto assumere un ruolo attivo nelle scelte tecniche che possono incidere in modo sostanziale sui consumi dell'IP, mettendo a disposizione il proprio know how, elargendo consigli e valutazioni. Con ciò si vuole evitare che ogni Comune abbia ad avviare studi e ricerche con adozione di soluzioni singole, non coordinate e sicuramente dispendiose. Il dialogo con la SES dovrà permettere al Comune di fissare i propri obiettivi di riduzione del consumo energetico per l'IP e la relativa tempistica. SES dovrà quindi garantirne il raggiungimento migliorando anche gli aspetti qualitativi della prestazione in materia di IP, ad esempio attraverso misure che vanno dalla sostituzione del materiale vetusto con nuovo materiale di nuova generazione, allo spegnimento/riduzione dell'illuminazione pubblica a determinati orari della giornata, a un contenimento del numero di punti luce. Eviteremo con ciò di cadere in esperimenti singoli, attivando per contro il partner contrattuale nella ricerca delle migliori soluzioni e nell'intento di raggiungere gli obiettivi stabiliti. La premessa fatta nel mandato al punto 1.7 di impegno e disponibilità su questo fronte va considerata di notevole importanza.

6. Commento ai punti principali della proposta di convenzione

Art. 1 e relativi sottopunti

Gli articoli costituiscono una premessa quale parte costitutiva della convenzione, ricordando i rapporti contrattuali esistenti tra le parti, richiamando le normative federali e cantonali applicabili, fissando scopi e contenuti della nuova convenzione ed esplicitando l'impegno di SES a collaborare con il Comune sulla strada dell'efficienza energetica.

Art. 2 e sottopunti

La convenzione regola gli aspetti giuridici, ma anche finanziari concernenti l'IP, come pure aspetti concernenti la gestione e manutenzione degli impianti IP di strade e spazi pubblici. Vista la diversità esistente nelle soluzioni adottate nei diversi Comuni del comprensorio SES, non entra a far parte della convenzione l'illuminazione decorativa e natalizia che, se del caso, potrà essere regolamentata con accordo separato.

Art. 3 e sottopunti

La convenzione viene sottoscritta per una durata indeterminata con facoltà di disdetta da ambo le parti con preavviso di 12 mesi, la prima volta per la scadenza del 31.12.2025 e in seguito ogni 5 anni.

Queste scadenze permettono di disporre della facoltà di disdetta del mandato alla scadenza delle future concessioni previste dalla LA-LAEI.

Art. 4 e sottopunti

Come già attualmente, la SES è proprietaria degli impianti IP situati sul territorio comunale. La norma dà una definizione di detti impianti per la cui posa il Comune concede un'autorizzazione-quadro, riservate le disposizioni del diritto edilizio, unitamente al permesso per il mantenimento e l'esercizio delle installazioni su suolo pubblico.

Art. 5 e sottopunti

Nel concetto stesso di mandato di prestazione, si sottolinea l'importanza di un dialogo tra le parti per la costruzione, lo spostamento e le modifiche degli impianti IP. Per le nuove installazioni va definita l'entità della partecipazione iniziale da parte del Comune.

Nella trattativa, SES si è detta disponibile a finanziare questi investimenti dallo 0% al 100%.

Chiaramente più il contributo iniziale è ridotto, maggiori saranno i costi in seguito fatturati al Comune a titolo di interessi e ammortamenti. La stessa cosa vale per gli scavi e la posa di tubi.

SES terrà per ogni Comune del comprensorio il conteggio degli investimenti e dei contributi tramite uno specifico conto patrimoniale.

SES fornisce al Comune un aggiornamento delle tipologie di lampade e di armature esistenti su suo territorio, con il relativo piano su supporto informatico.

Art. 6

L'IP rappresenta un servizio a favore della collettività; per questi motivi il Comune si impegna ad agevolare la costruzione, gestione e manutenzione degli impianti IP, sia nella fase di progetto, sia nella fase realizzativa.

Art. 7 e sottopunti

La manutenzione di impianti IP necessita di adeguate conoscenze tecniche e apposite attrezzature; inoltre la proprietà degli impianti e la responsabilità in caso di sinistri è di SES. Per questi motivi detta manutenzione è eseguita dalla SES. Il Comune continuerà, come attualmente, a sorvegliare il buon funzionamento delle lampadine, richiedendo una sollecita sostituzione in caso di guasto.

La SES si impegna a proporre al Comune l'adozione di soluzioni tecniche atte ad una riduzione del consumo energetico nello spirito del piano energetico cantonale (PEC). Richiamati i già citati indirizzi strategici legati alla politica energetica cantonale, viene proposto nella fase di consultazione un obiettivo di riduzione del consumo del 40% per il settore IP entro il 2035.

Art. 8 e sottopunti

L'energia elettrica viene erogata dalla SES a propri impianti con lo scopo di fornire al Comune un prodotto che è la luce. In questo senso il Comune non è quindi direttamente un consumatore di energia elettrica che può scegliere il proprio fornitore. L'articolo spiega però come SES calcola i costi dell'energia da ribaltare sul Comune. Viene utilizzato il prezzo in vigore per i comparabili clienti finali e una chiave, favorevole al Comune, per il calcolo dell'energia utilizzata, basata sulla potenza delle lampadine installate per il tempo ipotetico d'accensione annuo.

Art. 9 e sottopunti

Nel rispetto della massima trasparenza i costi generati dagli impianti IP verranno fatturati con indicazione delle diverse componenti descritte nei sei sottopunti. I sottopunti indicano i principi applicati nel calcolo del costo delle varie componenti del prezzo della luce.

Art. 10

Viene precisato il principio della trasmissibilità della convenzione, rispettivamente la cessione a terzi degli impianti a condizione che il successore in diritto sia in grado finanziariamente e tecnicamente di riprendere tutti i diritti e obblighi derivanti dalla convenzione in esame.

Art. 11 e sottopunti

L'eventuale riscatto della rete di distribuzione, contemplato dalla Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici (LMSP), comporta come obbligo, salvo accordi contrari, anche il riscatto degli impianti IP. Il prezzo di acquisto degli impianti IP sarà comunicato annualmente al Comune assieme al valore di riscatto della rete di distribuzione.

Art. 12, 13, 14, 15 16

Trattasi di articoli di carattere prettamente tecnico.

7. Azzeramento del valore residuo degli impianti di illuminazione pubblica

Come anticipato, con l'approvazione datata 11.04.2006 da parte del vostro Legislativo del MM 33-2006, il Comune di Biasca e la SES avevano sottoscritto una convenzione di privativa per la fornitura di energia elettrica sul territorio giurisdizionale di Biasca.

Fino ad oggi quindi, il Comune paga metà dei costi di costruzione dell'illuminazione che SES esegue a suo carico.

Come da convenzione, al Comune vengono fatturati gli interessi pari al 3,83% relativi al valore residuo dell'infrastruttura IP rimasta a carico della SES.

Considerato l'attuale situazione finanziaria del Comune e quella dei tassi d'interesse, il Municipio ha chiesto a SES di poter estinguere il debito accumulato.

Qui di seguito i dati dell'infrastruttura IP al 31 dicembre 2020 forniti dalla SES:

	CHF
Capitale al 31.12.2020	
Valore Residuo a inizio anno 01.01.2020	256'623.00
Ammortamenti	-13'701.00
Investimenti SES nel 2020	0.00
Valore Residuo 31.12.2020	242'922.00
Valore residuo medio $(256'623.00 + 242'922.00) / 2$	249'773.00
Interessi su valore residuo medio (tasso pari al 3,83%)	9'566.31

Valore di azzeramento al 31.12.2020

	CHF
1. Per investimenti effettuati fino al 31.12.2019	242'922.00
Interessi sul valore residuo medio al 31.12.2020 (tasso pari al 3,83%)	9'566.31
Ammortamenti	13'701.00
IVA 7.7%	20'496.58
Totale 1	286'685.90
2. Valore investimenti eseguiti nel 2020	35'370.11
IVA 7.7%	2'723.50
Totale 2	38'093.60
Valore di azzeramento al 31.12.2020 (Totale 1+2)	324'779.50
Arrotondamenti	220.50
Totale costo infrastruttura per IP al 31.12.2020	325'000.00

8. Oneri finanziari

La spesa è stata inserita nel conto investimenti del Preventivo 2021 ma non era prevista nel piano finanziario 2019-2034.

Con il Preventivo 2021 il Comune di Biasca introduce il modello contabile armonizzato di seconda generazione (MCA2) che prescrive il principio degli ammortamenti lineari per i beni amministrativi.

I massimi e i minimi delle aliquote d'ammortamento sono fissati dall'art. 17 del Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni (RGFCC). L'illuminazione pubblica rientra nel gruppo "Strade e piazze e vie di comunicazione" al quale è attribuita una durata di utilizzo tra 33 e 40 anni (aliquota minima 2.5%, massima 3%). In linea con i principi adottati nella presentazione del preventivo 2021, il Municipio propone di ammortizzare l'opera illustrata nel presente messaggio in un periodo massimo di 33 anni (tasso d'ammortamento lineare ca. 3.03%).

Per il calcolo degli oneri finanziari dell'opera è determinante la spesa effettiva, dedotti i vari sussidi e contributi. La spesa da considerare, come risulta al capitolo 7 è di CHF 325'000.00.

Ne conseguono i seguenti oneri finanziari:

- ammortamento amministrativo lineare annuo di CHF 9'900.00 (33 anni);
- interessi passivi sul capitale medio investito di CHF 6'500.00 (tasso 4%).

Visto l'opportunità offerta da SES e ritenuto l'illuminazione pubblica un investimento importante, riteniamo che il credito proposto nel presente messaggio sia sostenibile per i conti comunali.

9. Procedura di voto

9.1 Approvazione della convenzione

L'approvazione di una convenzione (art. 13 cpv. 1 lett. a LOC) richiede la maggioranza semplice. La risoluzione dovrà essere presa a maggioranza dei votanti e dovrà raccogliere il voto affermativo di almeno un terzo dei membri del Consiglio comunale.

9.2 Approvazione del credito

La procedura di accoglimento di una spesa di investimento (art. 13 cpv. 1 lett. E) LOC) richiede la maggioranza qualificata (art. 61 cpv. 2 LOC). La risoluzione dovrà pertanto ottenere il voto favorevole di almeno 18 consiglieri comunali.

10. Commissioni

Conformemente a quanto indicato dall'articolo 10 RaLOC, il messaggio è stato assegnato alla Commissione delle Opere pubbliche, alla Commissione delle Petizioni.

Egregio signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri,

sulla base di quanto esposto nel presente messaggio vi invitiamo a voler aderire all'annesso disegno di decreto.

Cordiali saluti.

Per il Municipio:

il Sindaco


Loris Galbusera




Il Segretario
Igor Rossetti

Allegato:

- bozza di convenzione
- decreto

Il Consiglio comunale

Biasca
Rif

26 ottobre 2020
RM 26.10.2020 // 6439
UTC 560w21-Cr
C 336 / S 2357

D E C R E T O

(disegno)

**concernente la convenzione con la Società Elettrica Sopracenerina SA (SES)
per un mandato di prestazione per l'illuminazione delle strade e degli spazi pubblici**

IL CONSIGLIO COMUNALE DI BIASCA

visto il messaggio municipale no. 15 del 26 ottobre 2020

d e c r e t a :

art. 1 È ratificata la convenzione tra il Comune di Biasca, rappresentato dal Municipio, e la Società Elettrica Sopracenerina SES, concernente il mandato di prestazione per l'illuminazione delle strade e degli spazi pubblici.

DECRETO

(disegno)

**concernente la richiesta di un credito di CHF 325'000.00 per l'azzeramento
del valore residuo degli impianti di illuminazione pubblica
della Società Elettrica Sopracenerina SA**

IL CONSIGLIO COMUNALE DI BIASCA

visto il messaggio municipale no. 15 del 26 ottobre 2020

decreta:

- art. 1 Al Municipio è concesso un credito di CHF 325'000.00 per l'azzeramento del valore residuo degli impianti di illuminazione pubblica presenti sul territorio comunale della Società Elettrica Sopracenerina SA.
- art. 2 Sussidi e contributi saranno registrati in entrata del Conto investimenti.
- art. 3 La spesa sarà registrata a consuntivo del Conto investimenti – voce no. 5010 “Strade, piazze e vie di comunicazione”.
- art. 4 Il credito è da utilizzare entro il 31.12.2022.

**MANDATO DI PRESTAZIONE
PER L'ILLUMINAZIONE
DELLE STRADE E DEGLI SPAZI PUBBLICI**

fra il

COMUNE DI BIASCA
(in seguito: Comune)

e la

SOCIETÀ ELETTRICA SOPRACENERINA SA (SES)
in Locarno
(in seguito: Ses)

1. Premesse

- 1.1 Tra le parti era finora in vigore, per quanto ancora conciliabile con i disposti di diritto superiore, un atto denominato Convenzione di privativa firmata in data 3 maggio 2006, in cui viene trattato, oltre al tema della distribuzione di energia elettrica, anche quello dell'illuminazione di strade e spazi pubblici.
- 1.2 Il Comune per legge deve garantire un'adeguata illuminazione di strade e spazi pubblici siti nell'abitato del suo comprensorio. Esso ha però per il tramite della citata convenzione di privativa a suo tempo demandato gli aspetti operativi di tale incarico alla SES.
- 1.3 Con l'entrata in vigore della nuova Legge sull'approvvigionamento elettrico LAEI (RS 734.7) del 23 marzo 2007, della nuova Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico OAEI (RS 734.71) del 14 marzo 2008, e della relativa legge cantonale di applicazione LA LAEI (RL 9.1.7.3) del 30 novembre 2009, quanto pattuito nell'atto *convenzione di privativa*, per diversi aspetti, non risulta più essere conforme ai disposti di legge. Si impongono pertanto cambiamenti di terminologia, contenuti, ma anche di struttura contrattuale.
- 1.4 Le parti sono consce e concordi sul fatto che, a seguito delle modifiche del quadro legislativo, nell'intento di continuare a garantire un'adeguata illuminazione stradale e degli spazi pubblici, sia necessario adattare gli accordi esistenti.
- 1.5 Dalle precedenti premesse scaturisce la necessità di sottoscrivere un nuovo e specifico accordo denominato "Mandato di prestazione", relativo alla gestione del servizio di illuminazione pubblica, che annulla e sostituisce ogni e qualsivoglia accordo precedentemente stipulato tra le parti.
- 1.6 A seguito delle sinergie esistenti tra l'attività di gestione della distribuzione di energia elettrica e quella relativa alla gestione dell'illuminazione pubblica, i contenuti del presente accordo e quelli delle future concessioni previste all'art. 13 LA-LAEI verranno per quanto possibile allineati, in particolare per ciò che riguarda la scadenza.
- 1.7 Il rispetto dell'ambiente e una razionale implementazione dell'efficienza energetica sono un dovere per tutti.
Sulla base di questa convinzione SES svolgerà i compiti a lei assegnati con il mandato suggerendo di volta in volta al Comune le soluzioni più efficaci energeticamente ed economicamente.
Nell'ambito dei servizi proposti ai suoi clienti, pertanto anche ai Comuni, SES svilupperà anche quello della consulenza energetica. In tal modo essi potranno usufruire di un partner affidabile e competente al momento dell'elaborazione di obiettivi o piani d'azione in ambito energetico.
- 1.8 Le premesse sono parte costitutiva del presente contratto.

2. Oggetto

- 2.1 Il presente contratto regola gli aspetti giuridici e finanziari legati alla realizzazione e alla proprietà degli impianti di illuminazione pubblica (in seguito detti "*impianti IP*"), di strade e spazi pubblici presenti sul territorio del Comune, nonché quelli inerenti alla loro gestione e manutenzione.
- 2.2 Vengono altresì disciplinate la fatturazione dell'energia elettrica e dei servizi erogati dalla SES a questo scopo.
- 2.3 Sono per contro esclusi dal presente contratto gli impianti per l'illuminazione decorativa e natalizia, che verranno regolamentati, se del caso, con accordi separati.

3. Durata e disdetta

- 3.1 Il presente mandato di prestazione ha una durata indeterminata.
- 3.2 Esso entra in vigore al momento della firma dalle parti.
- 3.3 Il contratto può essere disdetto la prima volta per la scadenza del 31.12.2025 e in seguito ogni cinque anni.
- 3.4 La disdetta dovrà essere notificata con il preavviso di un anno e mediante lettera raccomandata.

4. Proprietà degli impianti

- 4.1 La SES è proprietaria degli impianti IP situati sul territorio del Comune. Le eccezioni a questo principio devono essere concordate e documentate.
- 4.2 Sono definiti impianti di illuminazione pubblica l'insieme delle infrastrutture necessarie esclusivamente a questo scopo e non facenti parte della rete di distribuzione elettrica, in particolare i candelabri, le armature, i cavi di alimentazione con il relativo tubo protettivo, nonché l'apposito bauletto di protezione.
- 4.3 Con la firma del presente contratto il Comune autorizza la SES alla posa, al mantenimento ed all'esercizio su suolo pubblico delle linee e installazioni necessarie all'adempimento del mandato di illuminazione pubblica. L'ubicazione degli impianti è documentata dalla SES e tali informazioni sono a disposizione del Comune.

5. Costruzione, spostamenti e modifiche degli impianti

- 5.1 Gli impianti IP saranno costruiti, spostati e modificati dalla SES in accordo con il Comune e nel rispetto delle normative esistenti. SES fornisce annualmente al Comune un aggiornamento delle tipologie di lampade e di armature esistenti sul suo territorio, con il relativo piano su supporto informatico.
- 5.2 Di regola viene impiegato unicamente il materiale omologato come standard dalla SES. Il Comune può chiedere l'utilizzo di altri materiali, purché rispettino le normative in vigore, ma SES in questo caso non è tenuta a garantirne lo stock e la manutenzione.
- 5.3 Il Comune, previo ossequio delle procedure previste dalla LOC, parteciperà al costo delle nuove installazioni con una percentuale che va dallo 0% al 100%. La percentuale verrà fissata di volta in volta dal Municipio.
- 5.4 Il Comune parteciperà inizialmente nella stessa misura ai costi derivanti da eventuali modifiche, spostamenti o soppressioni d'impianti IP.
- 5.5 Ogni partecipazione versata dal Comune per la costruzione, spostamento o modifica degli impianti IP, verrà dedotta, per il corrispettivo, dal valore attivato nell'apposito conto patrimoniale tenuto da SES. SES predispose un distinto conto investimenti IP per ogni Comune.
- 5.6 Per i punti luce alimentati mediante cavo sotterraneo, il Comune, al momento della realizzazione, parteciperà ai costi dello scavo, ai costi di posa e di fornitura dei tubi con una percentuale che va dallo 0% al 100%. La percentuale verrà fissata di volta in volta dal Municipio.

La parte finanziata dalla SES verrà attivata nel conto investimenti e trattata secondo le stesse regole applicabili agli altri elementi del conto patrimoniale impianti IP.

6. Buoni uffici da parte del Comune

- 6.1 Il Comune interpone i suoi buoni uffici nonché tratta con i privati o enti pubblici e privati le pratiche intese a:
- ottenere i permessi per l'acquisto, l'occupazione e l'attraversamento di strade e terreni in relazione al servizio IP;
 - facilitare la costruzione e la posa di condotte di distribuzione e delle installazioni necessarie al servizio di IP.

7. Manutenzione e accesso agli impianti IP

7.1 La manutenzione degli impianti è curata dalla SES, ciò nondimeno il Comune collabora attivamente alla sorveglianza del buon funzionamento delle lampadine, promuovendo, per motivi di sicurezza, la loro sollecita sostituzione in caso di guasto.

7.2 Le modalità di manutenzione, ad esempio a guasto o preventiva, la sostituzione delle lampadine e il taglio piante, verranno discusse e concordate con il Comune. La stessa cosa vale per gli impianti eseguiti non in conformità a standards SES o di proprietà del Comune.

7.3 L'accesso agli impianti IP è consentito solo a personale autorizzato dalla SES. È pertanto vietato qualsiasi intervento sugli impianti di proprietà della SES da parte di terzi non esplicitamente autorizzati.

7.4 Eventuali modifiche alle potenze delle lampadine concordate con SES, ma eseguite da personale terzo, devono essere notificate non appena eseguite, in modo da poter aggiornare la banca dati.

7.5 Il controllo periodico dei candelabri previsto dalle normative in vigore verrà eseguito da SES.

8. Fornitura energia elettrica

8.1 L'energia elettrica necessaria agli impianti IP viene erogata dalla SES e viene fatturata secondo quanto previsto all'art. 9.1.3.

8.2 Per calcolare il quantitativo di energia consumata, vista l'assenza di contatori, verrà moltiplicata per 4000 ore annue di utilizzo la potenza delle lampadine installate (al momento in cui dovessero essere posati degli specifici contatori, si procederà invece alla lettura degli stessi).

8.3 Nel calcolo del consumo di energia elettrica si terrà conto della diminuzione di consumo derivante dall'utilizzo di sistemi di riduzione temporanea della potenza utilizzata.

9. Fatturazione

9.1 La SES fattura annualmente al Comune i costi generati dagli impianti IP. In particolare verranno distinte le seguenti prestazioni:

9.1.1 Costi del capitale

Al Comune verranno computati gli interessi sul capitale investito dalla SES negli impianti IP. A tale proposito, per l'anno in oggetto, il valore residuo medio del conto patrimoniale impianti IP sarà moltiplicato per il WACC ufficiale (esso viene stabilito annualmente dalla Commissione federale dell'energia elettrica EICOM).

Al Comune verranno pure messi a carico gli ammortamenti calcolati su un periodo di vita di 30 anni.

Se il Comune ha ripagato il valore residuo degli impianti e contribuisce in ragione del 100% ai nuovi investimenti tale importo sarà pari a zero.

9.1.2 Manutenzione

Il materiale per la manutenzione verrà fatturato al Comune a prezzo di costo (costi diretti e comuni).

Le prestazioni dei dipendenti della SES verranno fatturate a prezzo di costo (costi diretti e comuni).

Annualmente SES calcola le aliquote necessarie a questi conteggi.

9.1.3 Energia elettrica

Il quantitativo di energia elettrica consumato dagli impianti IP, calcolato secondo quanto previsto ai punti 8.2 e 8.3, verrà fatturato al prezzo in vigore per i comparabili clienti finali.

La categoria di riferimento per la determinazione della tariffa sarà stabilita secondo le caratteristiche di consumo dei punti di fornitura IP.

Nell'attuale segmentazione della clientela i due criteri presi in considerazione sono il quantitativo di consumo per punto di fornitura, inferiore ai 100 MWh annui, e il profilo del prelievo, tipico di un utilizzo dell'energia per un'attività di servizio.

9.1.4 Transito

Il costo del trasporto per l'energia utilizzata dagli impianti IP verrà fatturato aggiungendo al transito ufficiale per clienti finali a livello di rete 5 un importo che tenga conto dei costi per l'ulteriore trasformazione necessaria.

9.1.5 Costi amministrativi

La SES preleverà annualmente dal Comune un importo conteggiato nella forma di un forfait per armatura, in particolare quale copertura dei costi di gestione della banca dati relativa all'IP, dei costi del processo di fatturazione-incasso di questo specifico servizio e di gestione delle convenzioni IP.

9.1.6 Tasse e prestazioni a enti pubblici

Verranno fatturate in base alle norme legali in vigore.

10. Trasmissibilità del contratto e cessione a terzi degli impianti

10.1 Il contratto e la proprietà degli impianti IP stessi potranno essere ceduti dalla SES a terzi, riservato il preavviso del Comune, a condizione che il successore in diritto sia in grado finanziariamente e tecnicamente di riprendere tutti i diritti e obblighi da ciò derivanti.

11. Ripresa degli impianti IP

11.1 Al momento in cui il Comune decidesse di riscattare la rete di distribuzione nel suo comprensorio, esso sarebbe tenuto a riprendere anche la proprietà degli impianti IP della SES, salvo accordi contrari.

11.2 Il prezzo di acquisto degli impianti IP è incluso e specificato nel valore di riscatto della rete di distribuzione comunicato annualmente al Comune. Se il Comune ha ripagato il valore residuo degli impianti e ha contribuito in ragione del 100% ai nuovi investimenti, tale importo sarà pari a zero.

12. Modifiche del contratto

12.1 Ogni adattamento, modifica o complemento del contratto o dei suoi allegati, richiedono la forma applicata alla sua adozione e devono essere sottoscritte da entrambe le parti.

13. Riserva al diritto superiore vincolante

13.1 Sono riservate ulteriori modifiche dell'accordo che dovessero risultare necessarie in virtù di cambiamenti legislativi federali e cantonali.

Disposizioni dell'atto in contrasto con futuri disposti di legge vincolanti diverranno inefficaci.

14. Rinvio

14.1 Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente contratto, fanno stato i disposti di legge e le condizioni generali per la fornitura e per gli allacciamenti (con relativi allegati), emanati dalla SES.

15. Diritto applicabile, contestazioni e foro

15.1 Alla presente convenzione è applicabile il diritto svizzero.

15.2 Le controversie di diritto pubblico derivanti dall'applicazione del mandato o in relazione alla sua interpretazione verranno definite dalle istanze giudicanti stabilite dalla legge.

16. Per eventuali controversie di diritto privato derivanti dall'atto, foro competente per ogni contestazione è quello di Locarno, sede della SES.

16.1 Il presente contratto è redatto in due esemplari, uno per il Comune e l'altro per la SES.

Biasca,

Locarno,

Per il
Comune di Biasca
Rappresentato dal suo Municipio

Per la
Società Elettrica Sopracenerina SA (SES)

dott. D. Lotti

P. Stefani